



CITTA' DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 128 DEL 27/09/2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE. LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **Settembre** alle ore **15:30**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
CHECCHIN SILVANO	SINDACO	P
DITADI EMANUELE	ASSESSORE	P
SIGNORELLI PIERCARLO	ASSESSORE	P
MAINARDI LOREDANA	ASSESSORE	A
CHINELLATO GIANPIER	ASSESSORE	P
ZAMPIERI ANNA	ASSESSORE	P

Totale Presenti 5

Totale Assenti 1

Presiede la seduta **Il Sindaco Silvano Checchin**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE. LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;

l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM 10 e PM 2,5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;

tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico-fisiche;

Considerato che sulla base dell'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni- l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;

Richiamate

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il Decreto Legislativo n. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

la DGRV n. 2811/2013 che ratifica un “ Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;

la Delibera di Consiglio Regionale n. 90/2016 in cui si approva l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

la DGRV n. 836/2017 con la quale si approva il “nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

Preso atto che

l'accordo è stato siglato il 09/06/2017;

la ratifica di un nuovo accordo su scala interregionale si è reso necessario in quanto:

le regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica,ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

la Commissione Europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM 10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 Agglomerato di Venezia; IT0509 Agglomerato di Treviso; IT0510 Agglomerato di Padova; IT0511 Agglomerato di Vicenza; IT0512 Agglomerato di Verona; IT0513 Pianura e capoluogo bassa pianura; IT0514 Bassa pianura e Colli;

Considerato che

nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Rilevato che la Regione Veneto in occasione della seduta del 6 settembre 2018 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM 10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile
- trasporti
- agricoltura

Preso atto che

Il Comune di Spinea rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “ Nuovo accordo di Bacino Padano”;

con Delibera di Giunta comunale n. 112/2017 è stato recepito da parte del comune il “ nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM 10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalla norma;

Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana nella seduta del 20/09/2018 durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 30.0000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra espresso, l'Amministrazione Comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel TTZ della Città Metropolitana, definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare sia provvedimenti di limitazione dell'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il periodo dal 15/10/2018 al 31/03/2019 (dal 15/10/2018 al 15/04/2019 per quanto riguarda le misure sul riscaldamento civile);

Ritenuto opportuno fornire agli uffici competenti le linee di indirizzo relative alle misure temporanee e omogenee di limitazione del traffico veicolare, di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore per la climatizzazione invernale, di divieto di combustione all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici, da applicarsi nel Comune di Spinea nel corso del semestre invernale 2018-2019;

che tali linee di indirizzo sono esplicitate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento liquami;

Richiamati la Delibera di Consiglio Regionale n. 90/2016 che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (PRTRA);

la DGRV n. 836/2017 che approva il “nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i.;

il D.Lgs. 152/2006 e s.m. i.;

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di attivare in tempi brevi eventuali provvedimenti conseguenti;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa di:

1. Dare attuazione al “ Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” misure 2018-2019;
2. approvare l'ALLEGATO A contenente le linee di indirizzo affinché gli uffici competenti possano procedere con l'attivazione delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici nella stagione invernale 2018-2019 e l'ALLEGATO B contenente le deroghe alle limitazioni al traffico;
3. impegnare l'amministrazione nell'informare i cittadini sulle misure a tutela della qualità dell'aria nel garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane;
4. potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
5. dare mandato ai settori competenti di provvedere all'attuazione della presente deliberazione;
6. trasmettere il presente atto alla città Metropolitana di Venezia che, tramite il TTZ, ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
7. valutare se modificare le presenti linee di indirizzo a seguito di eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire dal TTZ o dal CIS;

Con successiva separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Silvano Checchin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria e i contrasto all’inquinamento da PM10”

1. Periodo di attuazione delle misure

Le misure temporanee e omogenee vanno attuate durante il semestre invernale dal 15 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 (dal 15 ottobre al 15 aprile per quanto riguarda le misure sul riscaldamento civile).

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Bissuola:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati nelle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido fino alla successiva giornata di controllo).

3. Condizioni di rientro.

3.1. Condizioni di rientro al livello verde – nessuna allerta: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) La concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- b) Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde – nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3.2. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere attive le misure emergenziali temporanee previste dai livelli di allerta arancio e rosso, qualora, a seguito di una consultazione (per vie brevi) o convocazione del Tavolo Tecnico Zonale non si ritenesse opportuno applicare le condizioni di rientro descritte al punto a) e b).

4. Misure da applicare con nessun allerta livello 0 verde:

NESSUNA ALLERTA LIVELLO 0 VERDE

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	COMBUSTIONI ALL'APERTO
<p>Blocco circolazione autovetture private BENZINA DIESEL euro 0 + 1 euro 0 + 1 + 2 + 3</p> <p>Blocco circolazione veicoli commerciali DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3</p> <p>Blocco circolazione ciclomotorie motocicli euro 0 a due tempi</p>	<p>Limitazioni di utilizzo</p> <p>per tutti gli impianti termici</p>	<p>Tipologia di combustioni</p> <p>abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali</p>
<p>Divieti di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione</p>	<p>Provvedimenti 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti altri edifici -riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi -divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali 1 stella (DGRV n. 1908/2016)</p>	<p>Provvedimenti divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006,</p>
<p>Periodo applicazione</p> <p>da 15/10/2018 a 14/12/2018 e da 07/01/2019 a 31/03/2019</p>	<p>Periodo applicazione</p> <p>Dal 15/10/2018 al 15/04/2019</p>	<p>Periodo applicazione</p> <p>dal 15/10/2018 al 31/03/2019</p>
<p>Giorni dal lunedì ÷ al venerdì feriali</p>	<p>Giorni tutti i giorni</p>	<p>Giorni tutti i giorni</p>
<p>Orario 8:30 - 18:30</p>	<p>Orario tutto il giorno</p>	<p>Orario tutto il giorno</p>
<p>Ambito di applicazione Territorio comunale ricadente all'interno del perimetro individuato da SP81 e via Fornase a sud, SP36 e SP 81 a ovest, via Rossignago fino all'intersezione con via Asseggiano, via Asseggiano e via 11 settembre a nord, linea dei bivi da cavalcaferrovia di via Roma e via Fornase a est</p>	<p>Ambito di applicazione intero territorio comunale</p>	<p>Ambito di applicazione intero territorio comunale</p>

Deroghe Allegato B	Deroghe quelle previste dal DPR 74/2013	Deroghe la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali
------------------------------	---	--

Deroghe Allegato B	Deroghe quelle previste dal DPR 74/2013 possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	Deroghe combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali manifestazioni pubbliche autorizzate /previste dal Comune

6. Misure temporanee da applicare con allerta livello 2 rosso

ALLERTA LIVELLO 2 ROSSO

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMIZOOTECNICI
<p>Blocco autovetture private BENZINA DIESEL euro 0+1 euro 0+1+2+3+4 orario 8:30 - 18:30</p> <p>Bloccoveicoli commerciali DIESEL euro 0+1+2+3 orario 8:30- 18:30 euro 4 orario 8:30 - 12:30</p> <p>Blocco ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi orario 8:30 - 18:30</p>	<p>Limitazioni di utilizzo</p> <p>per tutti gli impianti termici</p>	<p>Tipologia di combustioni</p> <p>abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p>
<p>Divieti di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione</p>	<p>Provvedimenti</p> <p>17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici</p> <p>-riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi</p> <p>-divieto di utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali a 3 stelle (DGRV n. 1908/2016)</p>	<p>Provvedimenti</p> <p>divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006</p> <p>divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe</p>
<p>Periodo applicazione</p> <p>da 15/10/2018 a 14/12/2018 e da 07/01/2019 a 31/03/2019</p>	<p>Periodo applicazione</p> <p>dal 15/10/2018 al 15/04/2019</p>	<p>Periodo applicazione</p> <p>dal 15/10/2018 al 31/03/2019</p>
<p>Giorni tutti i giorni</p>	<p>Giorni tutti i giorni</p>	<p>Giorni tutti i giorni</p>
<p>Orario Vedi sopra per i veicoli</p>	<p>Orario tutto il giorno</p>	<p>Orario tutto il giorno</p>
<p>Ambito di applicazione Territorio comunale ricadente all'interno del perimetro individuato da SP81 e via Fornase a sud, SP36 e SP 81 a ovest, via Rossignago fino all'intersezione con via Asseggiano, via Asseggiano e via 11 settembre a nord, linea dei bivi da cavalcaferrovia di via Roma e via Fornase a est</p>	<p>Ambito di applicazione intero territorio comunale</p>	<p>Ambito di applicazione intero territorio comunale</p>

Deroghe Allegato B	Deroghe quelle previste dal DPR 74/2013 possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	Deroghe combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali manifestazioni pubbliche autorizzate /previste dal Comune
------------------------------	--	--

ALLEGATO B

Alla DGC n.....del.....

Deroghe alle limitazioni al traffico valide in caso di nessun allerta livello VERDE

1. veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentano il funzionamento del veicolo esclusivamente a GPL o metano, nel caso di veicolo a benzina, o a GPL (mixed fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio;
2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli enti competenti;
5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, della Protezione Civile e della Croce Rossa italiana;
7. autoveicoli che trasportano farmaci e prodotti per uso medico;
8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
9. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
10. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.

15. veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- a) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- b) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- c) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- d) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- e) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età (documento di identità);
- f) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
- g) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore;
- h) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- i) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero
- j) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.

Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO E ROSSO

Tutte le deroghe valide per il livello VERDE con le seguenti modifiche alla deroga 10 e alla deroga e):

1. Veicoli che effettuano il car pooling che trasportano almeno 4 persone a bordo quale promozione all'uso collettivo dell'auto
2. Veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70°anno di età e che siano residenti nel comune di Spinea